

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "Esperienze Counseling" organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in sigla "E.Co. ONLUS". La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus" sarà usato nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2

SEDE E DURATA

L'associazione ha sede in Palermo, in piazza Tommaso Edison, 7. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite succursali in tutto il territorio nazionale.

L'Associazione ha durata fino a tempo indeterminato.

ART. 3

OGGETTO E SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di assistenza psicologica e spirituale, e nasce con la precipua finalità di fornire sostegno a persone e a famiglie che presentano, a diverso titolo, difficoltà, disagi e anche malattie croniche ai sensi di quanto disposto nell'art. 10 del D. Lgs. 460/97.

In particolare è rivolta a tutti quei soggetti che versano in condizioni di effettivo disagio connesso a situazioni psicofisiche, familiari, ambientali a carattere definitivo o anche transitorio, a problemi legati a dipendenze, (da alcol o da droghe), a stati di indigenza cronica o legata ad eventi transitori, ad anziani che a causa di un disagio fisico o economico hanno bisogno di sostegno e aiuto a riscoprirsi e valorizzarsi, ai minori abbandonati, con problemi di devianza, di mancata scolarizzazione, o in tutti quei casi in cui, a causa della conflittualità tra i genitori insorta con la separazione personale di questi versino in condizioni di instabilità emotiva e conflitto di lealtà, a tutti coloro i quali vengono discriminati per ragioni di razza, sesso, cultura, a tutti i soggetti offesi da reati sessuali, mobbing o stalking, con l'aiuto di professionisti counselor, in sintonia con gli indirizzi delle Associazioni operanti a livello regionale e nazionale e in collaborazione e cooperazione anche con Enti e Associazioni operanti all'estero.

"Il counselling può essere descritto come un metodo per entrare in relazione e rispondere agli altri con lo scopo di offrire loro le opportunità di esplorare, chiarire e affrontare l'esistenza in un modo personalmente più soddisfacente e pieno di risorse. Il counselling può essere applicato a individui, coppie, famiglie o gruppi e può essere usato in contesti e situazioni ampiamente differenti." (Hoxter, 1998)

L'Associazione intende, in generale, realizzare le proprie finalità sociali attraverso azioni di counseling a sostegno dell'individuo, della coppia, della famiglia e delle organizzazioni, attraverso interventi di analisi della domanda, ridefinizione del problema, individuazione dei bisogni, attivazione delle risorse e delle potenzialità dei destinatari attraverso una cura degli aspetti relazionali, **per facilitare l'attraversamento ed il superamento di difficoltà esistenziali, lavorative, familiari.**

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo anche l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti per il benessere psicologico, di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Si prefigge, a tale scopo, di

promuovere fra gli associati attività di informazione e valutazione per riconoscere ed individuare i fattori di “rischio” del disagio psico-sociale onde attuare le strategie di intervento consequenziali. E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

L’Associazione intende attuare le proprie finalità, anche in convenzione con lo Stato, l’Unione Europea, e gli Enti Locali, e attraverso una stretta collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali, i Servizi Socio-Sanitari, Scuole, Case Circondariali, Tribunale per i minorenni, Tribunale Ordinario, Privato Sociale al fine di connettere il “nuovo” con le risorse già presenti nel territorio.

A scopo esemplificativo, l’Associazione potrà:

- 1) Promuovere attività di counseling e sostegno psicologico, per nuclei familiari svantaggiati da fasi “critiche” del loro ciclo di vita quali famiglie ricomposte ed allargate, famiglie che affrontano il disagio della separazione, famiglie adottive, soggetti affidatari di minori provenienti da famiglie in temporaneo stato di bisogno;
- 2) Promuovere attività di counseling e sostegno psico-educativo della relazione genitore-figlio, nonché attività dirette al potenziamento delle competenze genitoriali e del senso di responsabilità per nuclei familiari multiproblematici, quali famiglie con genitori o figli tossicodipendenti, famiglie a rischio di comportamenti maltrattanti e/o abusanti, famiglie con figli portatori di handicap fisici o psichici, famiglie con bambini e/o adolescenti a rischio di devianza, dispersione scolastica, disagi alimentari e disadattamento in genere.
- 3) Promuovere programmi d’intervento atti a prevenire le gravi conseguenze che la carcerazione spesso comporta sul piano delle relazioni familiari e sulla continuità del rapporto genitore-figlio.
- 4) Promuovere attività di sostegno della maternità e paternità attraverso un supporto finalizzato alla formazione della coppia genitoriale o del genitore unico.
- 5) Promuovere attività di in ambito scolastico finalizzate alla individuazione di segnali di disagio per un intervento di supporto, attività di ascolto e consulenza dirette sia agli allievi che ai genitori, nonché agli insegnanti in dipendenza del tipo di disagio manifestato.
- 6) Programmare campagne informative e di consulenza sulle diverse forme di dipendenza (fumo, alcool, droga, video game, gioco di azzardo ecc.) nonché attivare iniziative di ricerca per esplorare i bisogni della fascia giovanile e produrre interventi innovativi che rispondano a tali bisogni.
- 7) Promuovere interventi di sostegno e informazione miranti alla valorizzazione delle risorse positive delle persone anziane ed alla loro integrazione sociale e familiare laddove si riscontri un evidente disagio nascente da comportamenti discriminatori operati in famiglia.
- 8) Promuovere attività di counseling psicologico e psicoeducativo per famiglie con portatori di handicap psichico o fisico, nonché interventi miranti all’integrazione della persona diversamente abile a livello familiare, scolastico, lavorativo o sociale.
- 9) Promuovere l’inserimento e l’integrazione a livello scolastico, lavorativo e sociale di famiglie extra-comunitarie anche attraverso interventi di stimolo alla riscoperta del loro patrimonio culturale quale elemento di ricchezza da offrire in un rapporto interculturale.

- 10) Collaborare con il Tribunale per i Minorenni e con il Tribunale Ordinario attraverso consulenze di valutazione, sostegno, monitoraggio, in casi di affido, adozione, affidamento nei casi di separazione coniugale al fine di offrire ulteriori strumenti nell'ambito del processo decisionale e per garantire maggiore continuità all'azione di supporto ad esso conseguente.
- 11) Collaborare con le Aziende Ospedaliere offrendo azioni mirate al sostegno, al contenimento e al superamento di momenti "critici" per l'individuo (minore o adulto) e per la famiglia, legate all'ingresso in ospedale, alla degenza, alla prognosi, al rientro a casa e alla vita di ogni giorno, soprattutto nei casi di malattie croniche o terminali.
- 12) Proporre interventi di counseling diretti all'individuo e/o al suo gruppo di lavoro all'interno dei diversi contesti lavorativi (counseling aziendale) in funzione di eventuali manifestazioni di mobbing.
- 13) Promuovere la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali aderenti all'associazione operanti in ambito psicologico, pedagogico, educativo, sociale e sanitario anche attraverso il sostegno economico o il reperimento di fondi destinati allo scopo.

Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione dovrà utilizzare, ove presenti, le capacità professionali di tutti i soci ed eventualmente di terzi che a qualsiasi titolo professionale siano disposti a partecipare all'attività dell'Associazione stessa, condividendone ideali e finalità.

Per il conseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, associarsi con altri enti anche in ATS e chiedere o ricevere contributi da parte di Enti, aprire conti correnti Bancari e Postali, acquistare e/o locare beni mobili e immobili, effettuare ogni operazione finanziaria necessaria a nome dell'Associazione.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

ART. 4 PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai versamenti periodici di quanto appartengono all'Associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti a qualsiasi tipo ricevute;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
- f) dagli avanzi di gestione;
- g) dalle riserve formate con gli avanzi di gestione;
- h) dai beni mobili e immobili acquisiti dall'associazione ed alla stessa intestati.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire oltre alle quote annuali correnti dei soci iscritti. I versamenti delle quote di iscrizione e quelle correnti sono a fondo perduto. In nessun caso è previsto il rimborso delle quote versate.

ART. 5 SOCI

Possono aderire all'associazione "E.Co. Onlus" tutti i counselor in formazione, i counselor diplomati e i "professional counselor" che ne facciano richiesta.

Per l'individuazione delle figure professionali così come indicate, si fa riferimento ai parametri stabiliti dalle Associazioni nazionali nonché al regolamento interno dell'Associazione stessa, così come votato e definito dall'assemblea dei soci.

Possono, inoltre, far parte dell'Associazione, su loro richiesta e previo parere favorevole del Comitato Direttivo, altri operatori della relazione di aiuto con competenze diverse ma complementari a quelle dei Soci counselor che condividano scopi e finalità dell'Associazione.

I soci sono distinti in:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari .

Sono **Soci Fondatori** tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono **Soci Ordinari** coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Possono inoltre essere associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengano ammessi dal Comitato Direttivo.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 marzo di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno sociale successivo ed obbligati al versamento della quota annuale. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Ogni Socio aderente all'Associazione ha diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione o le modifiche dello statuto sociale e per la nomina degli organi direttivi.

Ogni Socio è obbligato a:

- versare la quota associativa annuale secondo le modalità fissate dal Consiglio direttivo;
- osservare lo Statuto ed il Regolamento interno dell'Associazione;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali.

ART. 6

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ART. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei Soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Gli associati formano l'Assemblea. Possono partecipare all'Assemblea dei soci tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali e che risultino iscritti nel libro dei soci almeno un mese prima della data di convocazione.

L'Assemblea si radunerà in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre di ogni anno, e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente o il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata dei due terzi dei suoi membri o di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ciascun associato ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- alla nomina del Presidente dell'Associazione;
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

ART. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri eletti tra tutti i soci (fondatori e ordinari) dell'Associazione. Tale numero comprende di diritto il Presidente dell'Associazione. Dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si riunisce ordinariamente una volta l'anno e inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente o ne facciano richiesta i due terzi dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate a maggioranza semplice e non è ammessa delega.

I consiglieri che per tre sedute consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio senza giustificato motivo sono considerati automaticamente decaduti.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Possono essere invitati a partecipare al consiglio direttivo, con il solo diritto di parola, eventuali esperti di cui l'Associazione si avvale.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Esso:

- ✓ elegge tra i propri membri il Vice-Presidente e il Tesoriere;
- ✓ predispone per ciascun anno le linee programmatiche dell'Associazione per sottoporle all'approvazione dell'Assemblea e ne dirige l'attività al fine della loro attuazione;
- ✓ predispone i regolamenti interni per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione;
- ✓ provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- ✓ determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- ✓ gestisce il patrimonio sociale;
- ✓ accetta lasciti donazioni, eredità e quant'altro;
- ✓ delibera sull'ammissione o esclusione di soci e sul passaggio di un socio da una carica all'altra, secondo quanto stabilito nel regolamento interno dell'Associazione;
- ✓ ratifica o annulla l'operato svolto in modo autonomo dal presidente dell'Associazione in condizioni di necessità e/o urgenza.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera.

Delle sedute del consiglio direttivo dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta tra i membri del Consiglio.

Le cariche dei membri del consiglio direttivo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 10 IL PRESIDENTE

Al presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio e possiede la firma nell'ambito delle deleghe e del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate e approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

In casi straordinari di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve prontamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo curando l'esecuzione delle relative deliberazioni; sorveglia il buon andamento amministrativo.

Verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti o ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di impedimento le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente e in sua assenza dal consigliere più anziano.

ART. 11 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Egli sostituisce il Presidente ogniqualvolta egli sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12
IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità. Effettua le relative verifiche, provvede alla tenuta dei libri contabili nonché alla conservazione della relativa documentazione. Predisponde, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Si incarica della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 13
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

ART. 14
AMMINISTRAZIONE E BILANCI

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

ART. 15
MODIFICHE DELLO STATUTO

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria che, a tal fine, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci in prima convocazione o qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione.

Le delibere di modifica devono essere approvate da una maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti dei voti dei Soci presenti.

I Soci che non approvino le modifiche apportate dallo statuto con le modalità di cui sopra, hanno diritto di recesso da comunicarsi al Presidente entro trenta giorni dalla deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 16
SCIoglIMENTO

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di

controllo di all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 17

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto o che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Palermo.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile e previste dalla normativa vigente.